

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROVIGO  
Avv. Patrizia Prando**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile promossa da

**CLIENTE**

*attore*

**CONTRO**

**BANCA**

*convenuto*

**In punto:** pagamento somma.

Causa assegnata a sentenza in data 29.11.2017

Conclusioni di parte attrice:

*"voglia l'Ill.mo giudice adito, contrariis reiectis: condannare la BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del CLIENTE, della somma pari a 3.977,91 euro, o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, mediante accredito sul conto corrente n. omissis acceso presso la sede della BANCA di omissis;  
in ogni caso con vittoria di spese e compensi legali".*

Conclusioni di parte convenuta:

*"Voglia l'Ill.mo Signor Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria: nel merito in via principale: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa, ed accertare e dichiarare che la convenuta nulla deve corrispondere all'attore,  
Per l'effetto condannare il CLIENTE al pagamento delle spese e dei compensi di lite del presente giudizio, oltre accessori di legge.  
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, ferme le eccezioni suesposte, ritenere nulla, illegittima ed errata la quantificazione effettuata dal ricorrente relativamente alla domanda restitutoria degli interessi passivi così come calcolati nel ricorso introduttivo per le causali di cui in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali".*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore evocava in giudizio avanti al Giudice di Pace di Rovigo la BANCA per sentirla condannare al pagamento della somma pari ad € 3.977,91 ovvero della maggiore o minore somma che fosse accertata in corso di causa, chiedendo l'accredito sul proprio conto corrente di quanto indebitamente sottratto da terzi a seguito di utilizzo non autorizzato della propria carta bancomat.

*Sentenza, Giudice di Pace di Rovigo, dott.ssa Patrizia Prando n. 79 del 30.01.2018.*

In sede di prima udienza, in data 15.5.2017, si costituiva in giudizio la Banca: la quale impugnava e contestava la domanda attorea, richiedendone il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.

Il Giudice, preso atto della pendenza della procedura di mediazione incardinata nelle more del giudizio, disponeva il rinvio della causa in attesa dell'esito della stessa.

Alla successiva udienza, in data 15.6.2017, stante l'esito negativo della procedura di mediazione, come da richiesta congiunta dei procuratori delle parti, veniva autorizzato il deposito di memorie istruttorie dirette e di replica.

A scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza, sulle istanze istruttorie delle parti, con ordinanza riservata in data 2.10.2017, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice di Pace fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29.11.2017 autorizzando le parti al deposito di note conclusive entro tale data.

Precisate le conclusioni come riportate nelle conclusioni depositate in udienza, la causa veniva assunta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Convince questo Giudice la difesa della convenuta che si oppone all'accoglimento della domanda attorea sulla scorta di allegazioni supportate dalle evidenze processuali.

Vi è prova in atti che in data 29.1.2016 l'operatore di sportello della filiale

- BANCA di *omissis*, riscontrando anomalie di prelievo sul conto corrente dell'attore, disponeva il blocco della carta bancomat dello stesso quale intervento precauzionale allo scopo di far cessare l'operatività della carta da quel momento in poi.

Tale circostanza, documentalmente provata, smentisce l'assunto attoreo, ovvero che il blocco sia intervenuto in data 1.2.2016 su richiesta dell'interessato, di cui non si rinviene menzione alcuna nella denuncia di smarrimento fatta all'indomani presso la locale Stazione dei Carabinieri, in data 2.2.2016.

In ogni caso l'attore non ha provato di avere richiesto il blocco della carta, pretendendo di delegare a controparte un onere che invece gli incombeva, neppure sapendo collocare temporalmente il momento in cui si sarebbe verificato lo smarrimento della stessa, dopo circa 8 mesi di mancato utilizzo.

Se ne deduce una condotta violativa degli obblighi di conservazione e di sicurezza gravanti sul titolare della carta, fra l'altro riferita ad un conto corrente affidato e dunque comportante maggiori rischi, sia con riferimento alla materialità del bancomat sia ai dispositivi di sicurezza che ne consentono l'utilizzo, da desumersi anche dalla circostanza che nessun prelievo "contestato" è avvenuto dopo qualche errore del PIN, essendo tutti andati immediatamente a segno.

L'art. 7 del D. Lgs. n. 11/2010, comma 1, prevede l'obbligo, in capo all'utilizzatore abilitato all'utilizzo di uno strumento di pagamento, di utilizzarlo in conformità con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l'emissione e l'uso e di comunicare senza indugio al prestatore di servizi di pagamento lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza.

Tale violazione degli obblighi imposti dall'art. 6 del D.Lgs. 11/2010, in particolare l'essersi reso inadempiente agli obblighi di custodia, di conservazione e di memorizzazione dello strumento di pagamento e del relativo codice PIN, oltre a non aver sporto tempestiva denuncia, denotano una condotta gravemente colposa in capo all'attore.

Lo stesso doc. 8 prodotto dalla convenuta, inerente l'analisi tecnica effettuata dall'Ufficio pagamenti - Contestazioni Carta della BANCA in riferimento alle operazioni disconosciute dall'interessato, evidenzia, in calce, che *"la carta è stata bloccata tramite la filiale il 29.01.2016 alle ore 11.15"* e non come indicato nella denuncia presentata ai Carabinieri dall'attore, in data 1.02.2016, per effetto della richiesta di questi.

L'estrazione dello storico della carta dell'attore effettuata dai tecnici incaricati ha inoltre permesso di dimostrare come l'ultimo prelievo non disconosciuto dal CLIENTE sia avvenuto nel maggio 2015 mentre il primo prelievo disconosciuto dallo stesso è avvenuto nella giornata del 26.01.2016 alle ore 15.09 presso lo sportello della BANCA di OMISIS, agenzia n. 2 con PIN corretto (doc. 8 di parte convenuta).

A seguito dello smarrimento della carta bancomat del CLIENTE la prima operazione è avvenuta con digitazione di PIN corretto; così come tutte le operazioni eseguite dopo lo smarrimento della carta bancomat sono state effettuate con corretta digitazione del PIN.

Ciò dimostra, quantomeno per indizi gravi precisi e concordanti, che chi è entrato in possesso della carta bancomat fosse in possesso anche del relativo PIN.

Il mancato riscontro di anomalie di digitazione nel periodo antecedente il primo prelievo disconosciuto avvenuto il 26.01.2016 alle ore 15.09 fa presumere non solo che lo smarrimento/furto fosse avvenuto poco prima di tale momento ma rende altresì incompatibile l'eventualità che i malfattori abbiano potuto estrarre il PIN dalla carta dotata di tecnologia a microcircuito, denotando, piuttosto, che essi fossero a conoscenza delle credenziali di utilizzo, al punto da effettuare agevolmente le transazioni.

La successione temporale degli eventi porta dunque a ritenere, con elevato grado di probabilità, che il PIN fosse conservato unitamente alla carta e immediatamente associabile alla stessa, al punto da renderne particolarmente semplice la digitazione onde porre in essere le transazioni contestate, prima del blocco operativo dello strumento disposto non dal titolare della carta ma bensì dallo stesso intermediario (cfr. ABF, Coll. Coord., Dec. n. 5304/2013, cit; Coll. Napoli, Dec. n. 4498 e n. 144 del 2015; Coll. Roma, Dec. n. 3036/2015; Con. Milano, Dec. n. 4601/2014).

Ciò conduce ad escludere non solo l'ipotesi di tentativi casuali di digitazione del numero segreto, composto da cinque cifre, sia la donazione, peraltro neppure allegata dall'attore, della carta bancomat, anche perché trattasi di carta dotata di microchip.

Diverse pronunce dell'ABF (dec. n. 1033/2012) hanno ritenuto provata la colpa grave in quei fatti che, in connessione tra loro, possono ragionevolmente condurre a ritenere negligente la condotta del cliente.

Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a tale specifico riguardo, ritiene ammissibile la prova indiziaria della sussistenza della colpa grave (Cass. civ., Sez. II, 18 gennaio 2010, n. 654) che può essere ricavata, tra l'altro, con riferimento alle circostanze di

*Sentenza, Giudice di Pace di Rovigo, dott.ssa Patrizia Prando n. 79 del 30.01.2018.*

fatto connesse all'utilizzo della carta, subito dopo il furto (cfr. ABF, Coli. Coord., Dec. n. 5304/2013).

In ogni caso, la ricostruzione dell'accaduto da parte dell'attore risulta lacunosa, altalenante e non supportata da alcun elemento probatorio.

In particolare rileva il giudicante che nella denuncia querela si legge: "*in data 1.02.2016, prendendo visione della documentazione relativa alle movimentazioni della carta bancomat, in quanto mi sono reso conto di averla smarrita, ho riscontrato che terzi ed ignoti avevano effettuato pagamenti non autorizzati.*"

Nulla si dice rispetto alla richiesta di blocco della carta.  
Tanto basta per ritenere ingiustificata la domanda che andrà pertanto totalmente rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

### PQM

il Giudice di Pace di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. *omissis*/2017 R.G., promossa dal CLIENTE nei confronti della BANCA, così provvede:  
Rigetta la domanda attorea;

Condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese e i compensi di lite che liquida in euro 800,00 per compenso relativo a tutte le fasi del giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 % , IVA e CPA come per legge;

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Rovigo in data 5 gennaio 2018

Il Giudice Onorario di Pace  
Avv. Patrizia Prando

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*